

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

(46^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1490):

PRESIDENTE	Pag. 455, 461, 462
ANDERLINI	458
BURTULO	459
CARUCCI	457
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	458, 459, 460, 462
OLIVA	461
PELIZZO, relatore	455
ROSA	456
TANUCCI NANNINI	457

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di 1^a classe della marina ed a capo di 1^a classe dell'aeronautica, con iscri-

zione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra » (1526) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati): (1)

PRESIDENTE	Pag. 446, 447, 448 e <i>passim</i>
ALBARELLO	449
ANDERLINI	449, 452
BERGAMASCO	448, 449
BURTULO	450, 451
CAGNASSO, relatore	449
CARUCCI	449
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	446, 448, 449 e <i>passim</i>
PELIZZO	447, 448, 449 e <i>passim</i>

Discussione e approvazione:

« Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avvan-

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di 1^a classe della marina ed a maresciallo di 1^a classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi di guerra ».

zamento di taluni ruoli dell'aeronautica militare » (1611) (D'iniziativa dei deputati Fornale ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 453, 454
ANDERLINI	454
BERTHET, relatore	453
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	454

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Albarello, Anderlini, Bernardinetti, Berthet, Burtulo, Cagnasso, Carucci, Cipellini, Di Benedetto, Di Vittorio Berti Baldina, Lusoli, Morandi, Niccoli, Oliva, Pelizzo, Rosa e Tanucci Nannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Bonaldi è sostituito dal senatore Bergamasco, il senatore Segni dal senatore Leoni ed il senatore Spagnolli dal senatore Scipioni.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.

A L B A R E L L O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di 1^a classe della marina ed a maresciallo di 1^a classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra » (1526), di iniziativa del deputato Durand de la Penne (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di 1^a classe della marina e a maresciallo di 1^a classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guer-

ra », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che, nella seduta del 31 marzo scorso, il seguito della discussione del provvedimento fu rinviato per consentire al Governo una più approfondita valutazione degli effetti e della portata dell'emendamento proposto dal senatore Pelizzo al primo comma dell'articolo unico.

G U A D A L U P I , sottosegretario di Stato per la difesa. A nome del Governo mi era riservato di far compiere accurate indagini sul significato e sulla portata dell'emendamento proposto dal senatore Pelizzo e sulle eventuali conseguenze che, sul piano quantitativo, potrebbero scaturire. Oggi sono in grado di dare alcune risposte, precisando che non ci deve essere dubbio che da parte nostra ci si rimette alle decisioni della Commissione difesa del Senato.

In sostanza, dobbiamo rilevare che il disegno di legge, inizialmente proposto dall'onorevole Durand de la Penne e approvato dalla Commissione difesa della Camera (la quale accolse anche un emendamento presentato dal Governo) dispone la nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di prima classe della marina e a maresciallo di prima classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi ciechi di guerra, limitandola ai ciechi di guerra assegnati alle prime due lettere A e A-bis della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con diritto agli assegni di superinvalidità di importo più elevato. In virtù dell'emendamento proposto dal senatore Pelizzo si vorrebbe ora estendere questo beneficio indistintamente a tutti gli invalidi di guerra di prima categoria, con assegni di superinvalidità, ascritti alle altre lettere dell'indicata tabella, che prevede gli assegni di superinvalidità ai paragrafi A, A-bis, B, C, D, E, F.

Secondo quanto abbiamo rilevato da alcuni dati indicativi fornitici dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, i grandi invalidi di guerra fruitori dell'assegno di superinvalidità sono oltre 30 mila, dei quali solo 1693 affetti da cecità, quindi com-

presi nelle lettere A e *A-bis* di cui alla più volte ricordata tabella E. È evidente, quindi, che l'approvazione dell'emendamento del senatore Pelizzo amplierebbe in maniera notevolissima, e in una misura probabilmente anche diversa da quella che è nelle intenzioni del proponente, la sfera dei destinatari del particolare riconoscimento.

Noi riteniamo che si potrebbe eventualmente estendere il riconoscimento previsto in questo disegno di legge agli invalidi non ciechi ascritti alle lettere A e *A-bis*, numeri 1 e 3, di cui darò lettura tra poco, cioè a dire a coloro che come i ciechi hanno diritto ad uno speciale assegno in aggiunta a quello di superinvalidità; e in questo caso il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge dovrebbe essere modificato come segue: « I militari e i graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera *A-bis*, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza ».

Circa il diritto agli assegni di superinvalidità, il n. 1 della lettera A si riferisce alle alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta permanente, quando siano accompagnate da mancanza degli arti superiori e dei due inferiori fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi, o sordità bilaterale assoluta e permanente; il n. 2 si riferisce alla perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi; il n. 1 della lettera *A-bis*, alle alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente; il n. 3 alle lesioni del sistema nervoso centrale, encefalo e midollo spinale, che abbiano prodotto paralisi totale degli arti inferiori e paralisi della vescica e del retto.

P E L I Z Z O. Le precisazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario mi pare restringano ancora di più l'area di applicazione del provvedimento, e cioè mentre il disegno di legge prevede la concessione di questo riconoscimento a quanti appartengono alle categorie indicate nella tabella E, alle lettere A e *A-bis*, l'emendamento che viene oggi proposto esclude coloro i quali, secondo il numero 2 della lettera *A-bis*, hanno alterazioni e difficoltà mentali tali da renderli, oltre che incapaci a qualsiasi lavoro, anche socialmente pericolosi, sì da richiederne l'internamento in ospedali psichiatrici o in altri istituti.

P R E S I D E N T E. Mi scusi, senatore Pelizzo, ma nell'articolo unico approvato dalla Camera si dice: « I militari e i graduati di truppa... divenuti ciechi... »: non mi pare quindi che la proposta del Governo sia restrittiva perchè prevede anche l'ipotesi relativa ad un'infermità diversa dalla cecità, mentre, ripeto, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati ci si limita, sia pure con riferimento alle lettere A e *A-bis*, a coloro che sono divenuti ciechi a seguito di lesioni o infermità.

P E L I Z Z O. Prendo atto di questa precisazione e mi rendo conto che effettivamente consentiremmo l'applicazione della norma a categorie diverse da quelle che sono affette da cecità bilaterale; escluderemmo però casi di invalidità che non sono meno gravi di quello dei ciechi di ambo gli occhi, come ad esempio quelli considerati nella lettera B, che prevedono la tubercolosi o altre infermità tali da determinare un'assoluta e permanente incapacità all'attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. Mi pare che questi casi non possano essere esclusi da un provvedimento che vuole dare un particolare riconoscimento a coloro che si trovano in gravi condizioni non soltanto fisiche, ma anche di ordine morale.

Inoltre, la cifra indicata di 30 mila grandi invalidi non mi pare possa essere una argomentazione tale da giustificare la limitazione del provvedimento a coloro che sono compresi nelle lettere A e *A-bis*, per-

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (21 aprile 1971)

chè il numero, anche se elevato, non dovrebbe pesare in casi di questo genere. Potrei, piuttosto, ridurre io la portata del mio emendamento, il quale si estende a coloro che sono contemplati nelle lettere A, A-bis, B, C, D, E ed F, limitandolo alle lettere A, A-bis, B, C e D; infatti, nelle lettere E e F anche l'assegno di superinvalidità va diminuendo in rapporto all'entità della lesione. Posso dunque aderire in parte a quanto detto dall'onorevole Sottosegretario.

G U A D A L U P I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei far presente al senatore Pelizzo che l'emendamento proposto dal Governo è armonizzato con precedenti norme di legge, precisamente con quelle della legge 18 ottobre 1969, n. 751, che precisa: « A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso — a decorrere dal 1° gennaio 1969 — un assegno speciale annuo, non reversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000 ». Questo sta a dimostrare che, in sostanza, il legislatore ha inteso, nell'arco di tempo che va dal 1968 (quando è stata approvata la ricordata legge 18 marzo 1968, n. 313, con l'annessa tabella E, ad oggi, mettere in prima linea, tra i grandi invalidi di guerra fruanti di assegno di superinvalidità, alcune categorie specifiche che non sono soltanto, come dice il proponente, onorevole Durand de la Penne, i ciechi di guerra (talchè se si accettasse l'emendamento del Governo dovrebbe essere modificato anche il titolo del disegno di legge), ma quelle previste nelle lettere A e A-bis, nn. 1 e 3, con l'esclusione, quindi, del numero 2. Ma non è una esclusione che decidiamo noi, in questa sede e per questo provvedimento, è un'esclusione già decisa da una legge precedente. Ecco perchè ho sottolineato l'esigenza di armonizzare questo testo e l'emendamento aggiuntivo del senatore Pelizzo a quella che è già una legge dello Stato. Altrimenti verremmo ad infirmare questo precetto, ad inserire, cioè, tra disposizioni relative ad un riconoscimento onori-

fico, qualcosa di più rispetto a quello che il legislatore ha già in passato deciso.

P E L I Z Z O. Mi dispiace, ma devo insistere. D'accordo che c'è un precedente legislativo, ma questo precedente ha come contenuto una questione di carattere finanziario: proprio questo motivo, probabilmente, ha influito sulla limitazione del provvedimento. Qui, invece, siamo su di un piano esclusivamente morale, il provvedimento non comporta alcuna spesa: si tratta soltanto di estendere il riconoscimento a quanti si trovano in uguali, pietose condizioni. Io sono disposto comunque a venire incontro alla proposta del Governo: riduco la portata del mio emendamento a quelle categorie comprese nelle lettere della tabella E fino alla lettera D, che si riferisce a coloro che hanno subito l'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza: quando ci troviamo di fronte a simili menomazioni non dovremmo davvero pensare a negare certi riconoscimenti. O non si dava il riconoscimento ad alcuno (ed allora potevo comprenderlo) o lo estendiamo anche ad altri, visto che lo si concede ai ciechi. Non deve far velo il provvedimento adottato in precedenza: dobbiamo compiere tale estensione, se non a tutte le categorie di invalidi, almeno a quelli più gravi.

Io sento, insomma, il problema da un punto di vista essenzialmente morale: non possiamo trascurare le atroci sofferenze di questi malati. Se lo ammettiamo per i ciechi — e giustamente! — non possiamo non ammetterlo anche per gli altri magari costretti sempre in un letto, con continue, inaudite sofferenze giorno e notte.

B E R G A M A S C O. Gradirei un chiarimento: l'onorevole Sottosegretario ha detto che l'emendamento proposto dal Governo comprende le lettere A e A-bis, numeri 1 e 3; se così è, effettivamente si tratterebbe di un emendamento restrittivo.

P R E S I D E N T E. Non è così, senatore Bergamasco: nel testo della proposta di legge presentata dall'onorevole Durand de la Penne si fa riferimento alle due lettere da

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (21 aprile 1971)

lei citate, senza precisare i numeri; il che significa che i grandi invalidi previsti dalle due predette lettere della tabella E sarebbero tutti compresi, se non ci fosse, però, l'esplicita limitazione della condizione di cecità.

B E R G A M A S C O . Chiarita tale questione, vorrei far osservare che il motivo per cui è stata posta dal proponente una limitazione è quello di stabilire una differenziazione; ma tenendo presente che si tratta di un riconoscimento esclusivamente onorifico è certo difficile dire di no a proposte in senso estensivo. Nel contempo bisogna considerare che l'estensione di un siffatto provvedimento — sentite anche le cifre fornite dall'onorevole Guadalupi — se da un lato rappresenterebbe un riconoscimento che si dà volentieri, dall'altro costituirebbe un *quid minus* rispetto a quanto previsto in origine dalle norme proposte. Tanto più ancora che, sempre tenendo presenti le cifre di cui ha parlato il Sottosegretario, se da 1693 si arriva a trentamila, effettivamente un riconoscimento del genere verrebbe sostanzialmente ad annullarsi.

In definitiva, quindi, sono favorevole alla proposta emendativa suggerita dal Governo, che consente una certa gradualità del riconoscimento.

C A G N A S S O , *relatore*. Concordo con quanto detto dal senatore Bergamasco e mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Governo, anche se, personalmente, avrei preferito dare la definitiva approvazione al testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, anche per non rallentare oltre l'*iter* del provvedimento. Comprendo le ragioni addotte dal senatore Pelizzo e sono d'accordo con lui che le sofferenze degli altri grandi invalidi non sono meno gravi di quelle che sopporta un cieco; però è anche vero che nell'animo del proponente vi è stata l'intenzione di venire incontro proprio a questa particolare categoria di invalidi. Per gli altri, eventualmente, si potrà provvedere con un altro disegno di legge.

A L B A R E L L O . Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal senatore Pelizzo e ne chiedo la votazione per primo, appunto perchè di più ampia portata.

P R E S I D E N T E . Mi limito a rilevare che l'argomento portato dal Governo a sostegno della nuova formulazione proposta tiene conto di un precedente legislativo e di una situazione pensionistica diversa, già riconosciuta con legge. Questo è un elemento che è opportuno ricordare, insieme all'altro che, oltre ai ciechi, anche coloro compresi nel numero 3 della lettera A-bis hanno avuto un trattamento analogo a quello dei ciechi, con un assegno speciale integrativo di quello di superinvalidità.

P E L I Z Z O . A titolo informativo mi si consenta di dire che il proponente, onorevole Durand de la Penne, si è dichiarato favorevole all'emendamento da me proposto; insisto pertanto su tale emendamento, nella nuova formulazione, che non tiene conto delle ipotesi di invalidità meno gravi.

C A R U C C I . Siamo favorevoli all'emendamento del senatore Pelizzo, in quanto se è vero che i ciechi soffrono enormemente per la privazione del bene della vista, è pur vero che non si può non tener presente che ci sono tanti altri invalidi che hanno riportato menomazioni ancor più gravi; basti pensare al fatto che un cieco — magari con un accompagnatore — può sempre camminare, andare in giro, mentre alcuni invalidi sono costretti per sempre in un letto. Per tali motivi voteremo favorevolmente l'emendamento del senatore Pelizzo.

A N D E R L I N I . Quando il sottosegretario Guadalupi propone un emendamento che prevede le lettere A e A-bis, numeri 1 e 3, perchè salta il numero 2?

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il legislatore, nel momento in cui ha disposto che fosse concesso un assegno speciale annuo in favore dei grandi invalidi di guerra fruanti di assegno

di superinvalidità, di cui alle lettere A e A-bis della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha fatto una valutazione critica che, non tenendo soltanto conto delle istanze economiche, del bisogno, poneva questa categoria in una situazione leggermente migliore. L'assegno di superinvalidità per questa categoria è di 984 mila lire annue, e a quest'assegno di superinvalidità si aggiunge un assegno speciale annuo. Questo per coloro che rientrano nelle categorie di cui ai numeri 1 e 3. Vale a dire il legislatore — e non il Governo — ha stabilito un criterio di selezione, per cui fruiscono dell'assegno speciale annuo di cui alla citata legge n. 751 le categorie che rientrano nelle lettere A e A-bis, numero 1 e numero 3. Il numero 1 prevede l'alterazione organica e irreparabile di ambo gli occhi, che abbia prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente. Si salta, poi, il numero 2 (e io non posso dare spiegazioni in merito, le deve dare il legislatore), numero che prevede l'ipotesi di alterazione mentale che richieda l'internamento in ospedali psichiatrici o istituiti assimilati. Vi è, infine, il numero 3, che concerne l'ipotesi di lesioni del sistema nervoso centrale, con paralisi della vescica o del retto.

Concludendo, vorrei pregare il senatore Pelizzo di non insistere sul suo emendamento, perchè potremmo creare uno stato di disagio ed il Governo sarebbe costretto a chiedere un rinvio.

P R E S I D E N T E . Vorrei far presente che nell'ipotesi di un voto contrario all'emendamento del senatore Pelizzo noi finiremmo per prendere una posizione che credo nessuno della Commissione gradisce assumere; mentre mi pare che se adottiamo una valutazione critica più prudente, non sia affatto pregiudicata la possibilità di una iniziativa parlamentare che lo stesso proponente, o chi crede, può assumere per integrare o perfezionare in un prossimo futuro questo provvedimento. Se votiamo contro, in qualche modo precludiamo lo sviluppo dell'iniziativa suddetta.

Mi associa, quindi, anche io alla preghiera rivolta al senatore Pelizzo di non insistere

sul suo emendamento, invitandolo a farne oggetto di una iniziativa legislativa futura.

P E L I Z Z O . Non vorrei apparire testardo respingendo l'invito rivoltomi, ma andrei altrimenti contro la mia coscienza. Ho esaminato la situazione e mi sono convinto che dal mio emendamento non scaturirebbe alcune onere all'erario nè, credo, alcun riflesso di ordine morale verso la categoria prevista dall'originario progetto del deputato Durand de la Penne. Penso che le valutazioni fatte in sede di formulazione di quella legge cui ha accennato il Sottosegretario non possano influire negativamente sull'emendamento che io propongo; non posso quindi accettare l'invito del Sottosegretario, e non per mancanza di riguardo, ma perchè i fatti in sè, obiettivamente esaminati, mi inducono a mantenere fermo l'emendamento.

B U R T U L O . Confesso chiaramente che non mi rendo esattamente conto della *ratio legis*. Dico questo nel senso che per me dovremmo vivere in una società in cui la qualificazione di superinvalido già di per se stessa dovrebbe dare una dignità morale e sociale tale da non avere bisogno di quest'aggiunta del grado onorifico; perchè per me conta molto di più la superinvalidità, che è il riconoscimento di un atto di sacrificio verso il Paese, è una testimonianza permanente che pone il grande invalido al di sopra di qualsiasi grado gerarchico di chi, anche per fortuna sua personale, non ha avuto occasione di dover dare questa testimonianza.

Io mi trovo in una situazione, come credo tutti quanti, di estremo dilemma nell'accettare o non accettare l'emendamento Pelizzo, perchè si tratta di discriminare a certi livelli di infermità. E questo è estremamente difficile, specie quando si tratta di un riconoscimento che ha un valore solamente onorifico. Tuttavia mi rendo conto che, dando questi riconoscimenti sia pure solamente onorifici mediante una graduazione, qualcuno potrebbe poi far leva su questo, considerandolo un precedente, per richiedere ad esempio una certa equiparazione su di

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (21 aprile 1971)

un piano diverso. Una cosa è dare un riconoscimento a casi veramente eccezionali e di estrema gravità, altra cosa è darlo a una generalità. Quello di cui, fino a questo momento, non abbiamo alcuna notizia è il numero cui si arriva considerando i grandi invalidi fino alla lettera D. Se noi comprendiamo tutti coloro che per la prima categoria hanno l'assegno di invalidità siamo a trentamila unità; e questa mi sembra una estensione eccessiva...

P E L I Z Z O. Ma sono tutti di prima categoria, sono tutti superinvalidi!

B U R T U L O. Nella prima categoria c'è una parte di invalidi con assegno di superinvalidità, e questi sono circa trentamila; abbiamo, poi, chiara l'indicazione numerica di quanti sono i ciechi, ma non sappiamo a quale numero si arriva se comprendiamo le ipotesi previste fino alla lettera D, come proposto dal senatore Pelizzo. Forse questo elemento di conoscenza potrebbe, in certo qual modo, esserci di giovamento nella decisione.

P E L I Z Z O. Tutti sono della prima categoria, però quelli delle lettere A e A-bis, che sono tra i primi della prima categoria, hanno anche un superassegno in aggiunta all'assegno di superinvalidità di cui godono tutti.

G U A D A L U P I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. È una classificazione che non è fatto a capriccio, ma con criterio.

P R E S I D E N T E. La *ratio* è sempre la stessa, il motivo ispiratore è sempre lo stesso!

P E L I Z Z O. Ma quelli delle lettere A e A-bis, oltre alla superinvalidità fruiscono, per quella legge recente, anche di un superassegno. Gli altri invece non solo non vengono a beneficiare di queste provvidenze, ma neanche del superassegno. Trovo che la situazione sia ancor più aggravata.

P R E S I D E N T E. Il senatore Burtulo mi sembra volesse dire questo: da una parte sappiamo che il numero dei ciechi è di 1693 e, dall'altra, che il numero dei superinvalidi ai quali si estenderebbe l'emendamento Pelizzo è di circa trentamila; non sappiamo, invece, a che numero ammonterebbero i grandi invalidi fino alla lettera D, e che sarebbero indubbiamente ad un livello intermedio tra i 1693 e i 30 mila.

Non so, senatore Burtulo, quale sia la rilevanza dell'acquisizione degli elementi che lei giustamente vorrebbe individuare: ci possiamo lasciar guidare ad una soluzione piuttosto che ad un'altra dalle ragioni addotte dal senatore Pelizzo o da quelle illustrate dall'onorevole Sottosegretario, però ciò su cui tutti conveniamo è che il numero iniziale di 1693 arriverebbe ad un livello molto più alto di quello originariamente previsto da questa iniziativa parlamentare.

Se la Commissione lo ritiene opportuno, possiamo anche rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, ma a me sembra che la cosa migliore sia concludere, perchè il dilungarsi ancora sull'argomento non porterebbe certamente a nuovi elementi di rilievo, tali da modificare le diverse posizioni. Deve essere però chiaro che il risultato della votazione, in un senso o nell'altro, non potrà essere mai interpretato come manifestazione di scarsa sensibilità per quelle ragioni umane che sottostanno a qualunque nostro comportamento, nel pieno rispetto di tutti, anche di coloro che non sono compresi nell'emendamento del senatore Pelizzo.

Do lettura dell'emendamento presentato dal senatore Pelizzo, sostitutivo del primo comma dell'articolo unico, il quale, nella formulazione ultima, suona nei termini seguenti: « I militari e i graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, mutilati od invalidi di guerra, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, lettere A, A-bis, B, C e D, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (21 aprile 1971)

classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

A N D E R L I N I . Prima di passare alla votazione dell'emendamento del Governo, desidero osservare che detto emendamento fa riferimento alle lettere A e A-bis, nn. 1 e 3, saltando il n. 2, relativo ai malati di mente. Ora io dico che alla base della legge del 1969, che il Sottosegretario ci ha ricordato, c'è una certa *ratio*, e forse riesco a intuirlo: a coloro che sono ricoverati per malattie mentali in luoghi di cura non diamo l'assegno più elevato perchè non ne hanno praticamente bisogno; ma il caso in esame prevede un riconoscimento onorifico dal quale non vi è motivo di escludere questi invalidi. Questo vuoto che lasciamo mi lascia, insomma, perplesso.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi premurerò di mandarvi copia degli atti parlamentari che ho consultato, dai quali risultano i motivi per i quali vi è stata la suddetta esclusione. Ecco perchè il Governo ritiene opportuno armonizzare il disegno di legge al provvedimento precedente, che non costituisce una decisione adottata unilateralmente dal Governo, ma una decisione democratica del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Bisogna considerare che stiamo discutendo un disegno di legge d'iniziativa parlamentare che ci viene dalla Camera dei deputati, per cui la nostra possibilità emendativa dovrebbe tener conto, a mio avviso, anche dell'*iter* che il disegno di legge ha già percorso.

Do lettura dell'emendamento proposto dal rappresentante del Governo, sostitutivo del primo comma dell'articolo unico: « I militari e i graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e

alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza ».

P E L I Z Z O . Mi consenta, signor Presidente, una breve dichiarazione di voto: ho presentato un emendamento, sul quale ho insistito fino alla votazione, che non è stato approvato; trovo, a questo punto, che il male minore sia rappresentato dall'emendamento proposto dal Governo, a favore del quale esprimerò pertanto voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo, di cui ho dato già lettura.

(*È approvato*).

In relazione all'emendamento testè approvato, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di 1^a classe della marina ed a maresciallo di 1^a classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, di grandi invalidi di guerra ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge, il quale, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Articolo unico.

I militari e i graduati di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis nn. 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere iscritti nei ruo-

li d'onore della Forza armata di appartenenza.

La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e che sono iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di prima classe.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'Aeronautica militare** » (1611), **d'iniziativa dei deputati Fornale ed altri** (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornale, Bologna e Buffone: « Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'aeronautica militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in titolo la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

B E R T H E T , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ha già ricordato, se non vado errato, il senatore Burtulo nella sua relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1971, esistono tuttora situazioni di vero disagio e di ingiustizia per quel che concerne metodi e sistemi seguiti negli avanzamenti. Svitati sono, infatti, i casi di cui la nostra Commissione ha dovuto occuparsi, cercando di portarvi rimedio. Oggi abbiamo in discussione un disegno di legge, già approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati nella seduta del 25 febbraio di quest'anno, concernente l'avanza-

mento del personale di taluni ruoli dell'Aeronautica militare.

Era stato rilevato, infatti, che per alcuni gradi del ruolo di commissariato e di quello d'amministrazione del Corpo di commissariato dell'Aeronautica militare persistono quelle situazioni di disagio sopra ricordate per quanto riguarda l'avanzamento. In questi ruoli, infatti, si trovano tenenti colonnelli che, con le attuali aliquote di promozione, non potranno mai essere valutati per l'avanzamento prima del raggiungimento dei limiti di età, oppure perverranno a valutazione, sì ma in età talmente avanzata da non avere più alcuna possibilità di ulteriore avanzamento. Si tratta di ufficiali che, arruolati durante la guerra, hanno subito un esasperante ritardo nella loro carriera, rimanendo nel grado di capitano per oltre 14 anni, umiliati nel loro prestigio e mortificati per questa paralizzante situazione.

Nel ruolo dell'amministrazione vi sono ancora una cinquantina di capitani, arruolati anch'essi nell'ormai lontano 1943, che, con il normale ritmo di avanzamento stabilito in quattro promozioni l'anno, dovrebbero attendere ancora parecchio tempo per conseguire il grado di maggiore, se non raggiunti prima dal limite di età: si tratterebbe, quindi, di una permanenza di circa venti anni nel grado.

La legge 4 dicembre 1966, n. 1066, che modificava le precedenti leggi 27 ottobre 1957, n. 1431, e 16 agosto 1962, n. 1303, ha effettivamente migliorato la situazione dei predetti ruoli, ma le norme transitorie in essa contenute cessano di aver vigore quest'anno senza aver portato a compimento quella sanatoria che si era intesa introdurre per i tenenti colonnelli commissari e per i capitani di amministrazione.

Il presente disegno di legge tende, pertanto, ad eliminare ogni residuo disagio e a risolvere definitivamente il problema, prorogando per altri due anni la legge n. 1066. In sostanza, si prevede un incremento, per gli anni 1970 e 1971, delle aliquote di valutazione per i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato dell'Aeronautica militare e per i maggiori e per i capitani del ruolo di amministrazione portando le promozioni, rispetti-

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (21 aprile 1971)

vamente, da 4 a 6, da 4 a 6 e da 4 a 10. Al riassorbimento delle eccedenze si provvederà mediante collocamento in soprannumero, come già previsto dalla legge n. 1066.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il decorso esercizio finanziario 1970, in quanto le promozioni avrebbero effetto alcune dal 1° gennaio e altre dal 31 dicembre 1971; quanto a tale ultimo esercizio, l'onere complessivo sarà di lire 2.600.000.

La proposta di legge originaria dei deputati Fornale ed altri era composta di due articoli; la Commissione difesa della Camera, sempre nello spirito della proposta primitiva, ha accettato — senza modificarli — i tre articoli del testo sostitutivo presentato dal Governo nel corso della discussione, testo di cui il relatore propone l'approvazione.

G U A D A L U P I, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, nel ringraziare il relatore per l'ottima esposizione, si dichiara ancora una volta favorevole al testo approvato dalla Camera, di cui sollecita l'approvazione.

A N D E R L I N I. Signor Presidente, quando ci troviamo di fronte a casi di questo genere, tutti — chi più, chi meno — siamo presi dallo scrupolo di non tener sufficientemente conto dei bisogni del personale delle Forze armate, di non tener sufficientemente conto dello stato di disagio in cui versano gli ufficiali arruolati quindici o trenta anni fa e alla fine votiamo. Avvertiamo, ripeto, il disagio di certi ufficiali che sono rimasti nel grado o rischiano di rimanere nel grado per chissà quanto tempo e cerchiamo di provvedere. E così vengono fuori le cose che tutti conosciamo: 2.000 generali, 5.000 mila colonnelli, eccetera. Quindi contribuiamo anche noi a creare quel fungo che per altre ragioni condanniamo.

Ora, non sta certo all'opposizione votare contro provvedimenti di questo genere. Non si può però non tener conto di considerazioni quali quelle che ho fatto poc'anzi: andando avanti con legghine di questo tipo manteniamo una situazione di scarsa funzionalità delle strutture militari, di cattiva di-

stribuzione delle risorse disponibili, di elefantiasi negli alti gradi, mentre lasciamo dei vuoti nei gradi inferiori.

C'è una soluzione per questo problema? La soluzione sarebbe lo sganciamento delle retribuzioni dai gradi. Questo consentirebbe di dare ai capitani, ai maggiori, eccetera, un trattamento economico adeguato, in relazione anche agli anni di servizio prestati, e consentirebbe inoltre di mantenere una certa selezione nelle qualifiche, nelle competenze, in modo che non si abbia più il fungo, ma si tenda a ricostruire la piramide delle responsabilità gerarchiche. Io non so che cosa andrà a fare nell'Aeronautica militare quell'ufficiale che viene promosso colonnello commissario. In realtà gli si dà quel grado non perchè ci sia bisogno di colonnelli, ma perchè è l'unico modo per fargli avere uno stipendio adeguato. Se non ci decideremo ad attuare uno sganciamento delle retribuzioni dalla carriera, manterremo un apparato militare elefantiaco a certi livelli e non funzionale!

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, sono prorogate per gli anni 1970 e 1971, salvo per quanto si riferisce alla aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di amministrazione.

All'assorbimento delle eccedenze nel grado di colonnello del ruolo di commissariato derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1970 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato che, nella graduatoria di merito per l'anno 1970 integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui all'articolo 5 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, seguono quelli iscritti nel quadro originario, i maggiori ed i capitani del ruolo amministrazione giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso. Le promozioni per l'anno 1970 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere annuo di lire 2.600.000, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede rispettivamente a carico e a riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:**« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1490)**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E L I Z Z O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, in base all'art. 31 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, come modificato dall'articolo 1 del regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2145, la carica di vice comandante dell'Arma dei carabinieri viene attribuita di diritto al più anziano dei generali di divisione. Il generale di divisione nominato vice comandante generale dell'Arma ha titolo a permanere nella carica fino alla cessazione dal servizio permanente effettivo per limiti di età od anche per il passaggio nella posizione « a disposizione ».

L'applicazione di questa normativa ha riflessi negativi. Innanzitutto, la successione nella carica è vincolata a vicende anagrafiche che prescindono da una valutazione di merito, valutazione invece necessaria ove si consideri la particolare funzione che il vice comandante generale può essere chiamato ad assolvere, quella cioè di sostituire il comandante generale durante la sua assenza.

Un altro riflesso negativo è la mancanza di una limitazione della durata della carica, che consente permanenze pluriennali che possono impedire ad altri benemeriti ufficiali generali di pervenire alla carica più elevata dei quadri dell'Arma e di ottenere quei riconoscimenti di fine carriera che costituiscono la giusta ricompensa per una vita su cui pesano selezioni e sacrifici non comuni ad altri armi dell'Esercito. Tra l'altro, la legge 3 dicembre 1962, n. 1699, prevede, per i generali che abbiano ricoperto la carica di vice comandante generale dell'Arma, il diritto al rango, a fini onorifici, di generale di corpo d'armata, con le conseguenti prerogative.

Ora, con il provvedimento in discussione si suggeriscono alcuni correttivi. Innanzitutto, che la nomina venga fatta, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno. Si intende in tal modo stabilire un criterio che escluda ogni automatismo e che sia adeguato all'elevatezza ed al prestigio della carica.

Un secondo correttivo riguarda la permanenza nella carica, la cui durata, secondo le norme vigenti, è prevista fino al momento del collocamento in stato di quiescenza. Qui si propone, invece, che tale permanenza sia limitata ad un anno; in via eccezionale, la nomina può essere rinnovata una sola volta, consentendo quindi al massimo una permanenza nella carica di due anni. Il fine è di permettere la maggiore rotazione possibile tra tutti i generali di divisione che possono legittimamente aspirare a tale riconoscimento e che abbiano i requisiti necessari. Il limite di un anno non esclude peraltro dalle possibilità di nomina quei generali di divisione che sono colpiti dai limiti di età antecedentemente alla scadenza dell'anno.

Quali sono le condizioni previste per potere aspirare alla nomina di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri? Secondo il testo del disegno di legge, occorre che i generali di divisione in servizio permanente effettivo abbiano maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno un comando di divisione. Tali condizioni sono connesse all'esigenza di limitare la scelta ai generali di divisione di maggiore esperienza e di più lunga anzianità.

Non verrebbe applicato, inoltre, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, che prevede l'obbligo da parte del Ministro della difesa di consultare il Capo di stato maggiore della difesa, come avviene per la destinazione ai vari incarichi dei generali non inferiori al grado di generale di divisione delle altre armi e corpi delle Forze armate. In sostanza, vi sarebbe un riconoscimento dell'autonoma competenza del Ministro della difesa e del comandante generale dell'Arma, il quale si limiterebbe a designare il vice comandante generale.

Un'altra disposizione, infine, concerne la previsione della continuità della permanenza nella carica, fino al raggiungimento del limite di un anno, del vice comandante in carica al momento dell'entrata in vigore della legge.

Il provvedimento, sul quale a suo tempo si sono espressi in senso favorevole il Mi-

nistro della difesa e lo Stato maggiore, è molto atteso negli ambienti dell'Arma dei carabinieri per gli scopi altamente morali che si propone, a vantaggio delle esigenze stesse dell'Arma. Non si tratta di favorire una persona o un gruppo di persone, ma di assicurare l'*optimum* del servizio nel comando generale dell'Arma. Mi sembra, infatti, che il requisito dell'anzianità sia una cosa che vada senz'altro abolita, perchè potrebbe accadere che per anzianità un generale di divisione venga nominato vice comandante generale, mentre in quel momento l'interessato, per cause forse a lui non imputabili, non sia in grado di svolgere questo alto incarico.

Mi sembrano, in sostanza, disposizioni quanto mai giuste, in particolare quella concernente la limitazione di durata della carica, in modo da poter consentire l'accesso alla carica stessa anche agli altri generali che non abbiano demeritato e che abbiano i requisiti di cui ho prima detto per ricoprire nel migliore dei modi questo alto ufficio.

Pertanto, concludendo, esprimo parere favorevole a questo provvedimento, che credo contempererà le due esigenze: accontentare quanti sono nelle condizioni di potere aspirare alla carica di vice comandante generale e, al tempo stesso, assicurare che, al vertice, l'Arma dei carabinieri sia retta responsabilmente da persone che possano bene assolvere all'alto compito.

Un solo rilievo debbo fare ed è il seguente: non vedo perchè debba intervenire il concerto del Ministro della difesa con quello dell'interno quando si tratta di un militare che presta servizio in seno alle Forze armate. Pertanto, prospetterei l'opportunità di un emendamento all'articolo 1, inteso a sopprimere il predetto concerto.

R O S A La relazione del senatore Pelizzo ha chiarito con argomentazioni molto valide i motivi che sono alla base del presente disegno di legge, il quale modifica — ritengo migliorandole — le disposizioni vigenti in tema di conferimento della carica di vice comandante dell'Arma dei carabinieri.

Secondo le norme in atto, in effetti, si procede alla nomina in base ad un criterio

di automaticità, in quanto a ricoprire l'alto incarico viene chiamato il più anziano dei generali di divisione dei carabinieri. Ora, se è vero che il requisito dell'anzianità è fondamentale, è altrettanto vero che a parità di anzianità e di grado debba essere determinante la scelta e debbano avere quindi la loro giusta importanza i meriti acquisiti dagli ufficiali nel corso del loro servizio.

Se dovessimo mantenere il criterio dell'automatismo, potremmo incorrere in gravi inconvenienti, con le conseguenze che è facile immaginare. C'è da considerare che attualmente taluni benemeriti ufficiali si trovano ad essere esclusi dalla possibilità di essere nominati vice comandanti, esclusi direi quasi da un diritto acquisito proprio per uno stato di servizio prestato con giudizi qualificanti.

Ritengo di dover sottolineare che il disegno di legge si preoccupa anche dell'anzianità e dell'esperienza quando prevede il requisito dei due anni di permanenza nel grado di generale di divisione e, al tempo stesso, richiede il requisito del comando almeno per un anno di una divisione di carabinieri.

Le considerazioni che sono alla base del disegno di legge mi portano, pertanto, a concludere preannunciando il mio voto favorevole allo stesso, ed anche in ordine all'emendamento soppressivo all'articolo 1 prospettato dal relatore.

TANUCCI NANNINI. Finalmente è arrivato al nostro esame questo disegno di legge, in base al quale anche per l'Arma dei carabinieri la nomina del vice comandante sarà fatta a scelta. Non si può, infatti, ammettere che il più anziano sia il migliore: potrà avere una maggiore esperienza, ma non maggiori meriti.

Pongo a me stesso, peraltro, una domanda: il vice comandante, che è stato prescelto tra i più meritevoli, cessando dalla carica, se non è stato colpito dai limiti di età dove andrà a finire? Rimane al comando generale dell'Arma, rimane cioè agli ordini diretti del nuovo vice comandante? Non mi sembra ammissibile, infatti che rimanga in sott'ordine a colui il quale, in precedenza, era da lui

comandato. Questa è una situazione che merita di essere chiarita.

Per quanto riguarda il concerto del Ministro della difesa con quello dell'interno, personalmente sono indifferente a che il Ministro dell'interno possa esprimere un parere consultivo per la nomina del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Una sola cosa mi sembra strana, cioè questa rotazione configurata in modo tale per cui avremo nell'Arma dei carabinieri più generali di corpo d'armata di quanti non ne abbia l'Esercito intero; abbiamo, infatti, approvato di recente un disegno di legge in base al quale i vice comandanti dell'Arma, all'atto del loro collocamento in pensione, vengono nominati generali di corpo d'armata. Capisco che gli ufficiali dei carabinieri hanno meriti particolari, ma non trovo giusto questo vantaggio a danno di quelli dell'Esercito.

Sono comunque, in sostanza, favorevole al disegno di legge perchè, per la verità, lo aspettavamo da tanti anni.

CARUCCI. Secondo le norme attuali la nomina del vice comandante dei carabinieri ha luogo secondo il criterio dell'anzianità, cioè il grado è attribuito al più anziano dei generali di divisione. I generali di divisione, prima di essere nominati nel grado, sono sottoposti ad una selezione, vengono scelti in base a precisi criteri di valutazione. Non è vero, quindi, che approvando questo provvedimento noi non verremo a favorire alcuno. Si ripeterebbe, anzi, una vecchia storia ed il comandante generale dell'Arma potrebbe scegliersi il suo vice comandante tra coloro che egli ritiene più opportuni; e si creerebbero in seno all'Arma delle correnti e dei « casi », tipo il caso Manes, e via dicendo. Io ritengo, invece, che il vice comandante generale debba essere nominato secondo il vecchio criterio, debba cioè essere scelto secondo il criterio della anzianità. E, possibilmente, il vice comandante deve durare più a lungo, perchè se ha una personalità spiccata può validamente contrapporsi ad alcune disposizioni del comandante generale dell'Arma.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

46ª SEDUTA (21 aprile 1971)

Ritengo quindi che il disegno di legge in discussione, prima di essere approvato, debba essere sottoposto ad una più approfondita valutazione, debba essere compreso meglio. Pregherei, quindi, i colleghi di consentire il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge per dare a tutti tale possibilità.

A N D E R L I N I . Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul rilievo che il provvedimento in discussione assume nel quadro politico generale nel quale operiamo. Innanzitutto mettiamo le mani in un settore assai delicato, da tempo sottoposto a critiche di vario genere da parte dell'intera opinione pubblica nazionale e anche da parte del Parlamento: non dimentichiamo che, in fondo, attorno ai problemi dell'Arma si è in gran parte svolta l'inchiesta parlamentare relativa ai fatti del luglio 1964.

È quindi una materia scottante, su cui non credo francamente possa decidersi oggi; e probabilmente è da esaminare anche se una materia di questo genere possa essere decisa in sede deliberante in Commissione, proprio per la rilevanza politica generale che i problemi dell'Arma hanno assunto nel nostro Paese e per le considerazioni che sull'Arma, sulle relazioni tra l'Arma e gli altri Corpi e il resto delle Forze armate sono state fatte anche da uomini della maggioranza.

Ricordo un intervento recente del senatore Jannuzzi in sede di discussione del bilancio, quando egli ha messo chiaramente in evidenza che l'Arma dei carabinieri assume oggi, nel quadro delle nostre Forze armate, la funzione di un corpo altamente specializzato, l'unico forse pienamente efficiente: un esercito più o meno di mestiere, che si inserisce in un esercito che di mestiere non è. Che cosa sia derivato da tutto questo, quali guasti ne siano venuti fuori per le stesse istituzioni democratiche del nostro Paese è cosa fin troppo nota perchè debba richiamare la vostra attenzione ulteriormente su questo.

Ma direi che un secondo motivo, per lo meno di perplessità e di riflessione, è dato dal fatto che tocchiamo, nel quadro dell'Arma, forse il punto più delicato della sua

struttura, quello del rapporto tra comandante e vice comandante.

Finora le cose come sono andate? Il Governo (badate, non il Ministro della difesa, ma il Consiglio dei ministri) nomina — giustamente io credo — il comandante dell'Arma prendendolo di solito dall'Esercito, ed è naturale che il Consiglio dei ministri, che ha la responsabilità politica generale dell'ordine pubblico del Paese, faccia lui la scelta del comandante.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho capito il « di solito »; è obbligato a prenderlo solo dall'Esercito!

A N D E R L I N I . Dall'Esercito, va bene. Il vice comandante invece, in questo quadro, quale funzione assume? La funzione di essere il portatore di determinati valori permanenti, di organizzazione, funzionalità, mentalità se volete, che provengono dal seno dell'Arma. E non è che diventi vice comandante per caso o per una questione di anzianità nel grado; viene praticamente scelto nelle selezioni precedentemente operate per la nomina a generale di divisione. Si sapeva già in partenza, si sa già oggi chi sarà il nuovo vice comandante dell'Arma una volta che scadrà l'attuale, avendo raggiunti i limiti di età.

Abbiamo anche visto che, per lo meno in un caso, il vice comandante così scelto all'interno dell'Arma ha assolto a una funzione che tutti, credo, giudichiamo positiva. Quando vi è stato alla testa dell'Arma un comandante che è andato al di là dei limiti che gli erano assegnati — su questo siamo d'accordo tutti, il generale De Lorenzo, quando è stato comandante dell'Arma, ha commesso per lo meno delle irregolarità — ha avuto un vice comandante che, sentendosi portatore di un certo costume dell'Arma, ha assunto la posizione che tutti conosciamo ed ha permesso al Parlamento e all'opinione pubblica di venire a conoscenza di fatti che probabilmente non sarebbero stati portati a conoscenza di alcuno, sarebbero rimasti nell'ombra. Pericolo grave, questo, per le istituzioni.

Ora qui ci si propone, invece, di smontare questo meccanismo e di dar luogo ad un altro meccanismo, quello della scelta del vice comandante da parte non del Consiglio dei ministri, ma da parte del Ministro della difesa, su proposta del comandante dell'Arma, che è un uomo estraneo all'Arma, che viene dall'Esercito ed è nominato dal Consiglio dei ministri. Siete proprio sicuri che questo meccanismo sia assolutamente rispondente alle esigenze dell'Arma? Io ho dei dubbi su questo.

L'unica ragione che mi potrebbe indurre a pensare che il provvedimento abbia una sua ragionevolezza, ma sulla quale ho bisogno di riflettere e di assumere anche informazioni, è questa: che la « covata delorenziana » — diciamolo in termini non politici — che è arrivata agli alti gradi dell'Arma in questi anni, sia oggi, per il vecchio meccanismo, quello attualmente in funzione, in condizioni di occupare per un certo periodo, con alcuni suoi uomini, il posto di vice comandante dell'Arma.

In conclusione, ritengo che sia opportuno dare a tutti i commissari la possibilità di riflettere su questa importante materia; ciascuno di noi potrà assumere le informazioni che ritiene più utili, cercando di comprendere quali sono i veri motivi alla base di questo disegno di legge.

Abbiamo tutti ricevuto la relazione della Commissione di indagine sugli avvenimenti del luglio 1964 (Commissione SIFAR) e non possiamo ignorare alcuni nomi emersi nel corso delle vicende politiche di questi ultimi tempi, assumendo, riguardo al problema in discussione, un atteggiamento anziché un altro. Sarei dunque d'accordo con il senatore Carucci nel chiedere un breve rinvio della discussione.

BURTULO. Mi rendo conto della delicatezza del problema trattato in quanto il provvedimento è innovativo rispetto ad una vecchia tradizione; però, indubbiamente, i criteri a base del disegno di legge in discussione mi sembrano giusti e fondati.

Se è vero che in passato può essersi dimostrato utile il sistema della nomina a questa carica per anzianità, è anche vero che di

regola tale criterio non viene adottato per la designazione agli incarichi nè nell'ambito dell'Esercito, nè tanto meno in quello dell'amministrazione civile, dove si raggiungono i gradi più elevati in base alla valutazione dei meriti personali.

Mi sembra, inoltre, senz'altro positivo il fatto che non essendo il più anziano a diventare vice comandante generale dell'Arma (spesso questo incarico si limitava finora a pochi mesi di durata e rappresentava, più che altro, una questione di prestigio), la carica stessa acquisterà un diverso valore, senza contare che il principio della rotazione, del rapido avvicendamento offre garanzie maggiori quanto al miglior rendimento degli ufficiali più alti di grado nell'ambito dell'Arma.

In tutto questo, pertanto, non vedo nulla di macchinoso, anzi, ripeto, mi pare che ci sia tutto da guadagnare rispetto ad un sistema automatico quale quello della nomina per anzianità. Piuttosto, mi sembra fondata una obiezione sollevata dal senatore Tanucci Nannini circa la posizione in cui potrebbe venire a trovarsi un ufficiale che, dopo aver ricoperto per un biennio la carica in questione, non avesse ancora raggiunto i limiti di età per andare in pensione.

G U A D A L U P I, sottosegretario di Stato per la difesa. Questo è un problema presente in tutte le amministrazioni, senatore Burtulo, non ultime quelle del Senato e della Camera dei deputati.

BURTULO. Evidentemente, anche in questo caso si tratterà di modificare un poco una certa mentalità in funzione del nuovo carattere temporaneo di questo incarico. Del resto, non mi pare che la posizione di comando che ci interessa implichi una rigorosa dipendenza gerarchica; una volta cessato quel determinato incarico si potrà passare ad altre funzioni.

In conclusione, tenendo conto dei compiti di istituto dell'Arma, che diventano sempre più preminenti, sono favorevole all'approvazione del provvedimento e, per quanto riguarda l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Pelizzo, prima di prendere una deci-

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (21 aprile 1971)

sione vorrei sentire quale è la posizione del Governo al riguardo.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che il Governo, e per esso il Ministro della difesa, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, ha presentato al Senato il 13 gennaio scorso e che concerne talune disposizioni di legge intese ad innovare norme regolamentari vigenti, necessita anzitutto di alcune osservazioni di carattere procedurale e costituzionale.

Al senatore Anderlini faccio rilevare subito che il disegno di legge in discussione è stato assegnato a questa Commissione in sede deliberante dal Presidente del Senato; il Governo non ha fatto altro che inchinarsi al volere di questa Assemblea con spirito democratico, nella piena osservanza delle norme costituzionali e regolamentari. Il senatore Anderlini ha avanzato, poi, una richiesta di rinvio del seguito della discussione e, anche a questo proposito, dichiaro che mi rimetterò, con la mia abituale umiltà, alle decisioni della Commissione.

Per quanto riguarda invece le osservazioni fatte nel merito del provvedimento, mi sia consentito fare alcune precisazioni. Sono perfettamente d'accordo con la relazione del senatore Pelizzo, che ringrazio, e concordo altresì con le ragioni che egli ha portato a sostegno dell'opportunità di accogliere questo disegno di legge, che è stato definito « nuovo » perchè viene infatti ad innovare una vecchia norma. Dico nuova normativa perchè viene ad innovare in merito ad alcune vecchie disposizioni: l'articolo 31 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, successivamente sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2145, avente per oggetto le attribuzioni degli alti ufficiali e generali di divisione, stabilisce che i generali di divisione dei carabinieri dipendono direttamente ed esclusivamente dal comandante generale; il più anziano di essi assume di diritto la carica di vice comandante generale e sostituisce il comandante generale durante le assenze di que-

sti. Ora tale norma ha avuto drastica attuazione, nel corso degli anni passati, ed ha indubbiamente determinato, rispetto al buon andamento del servizio, dei riflessi, il più delle volte favorevoli ma alcune volte anche non favorevoli. È nel quadro di tale problematica che dobbiamo valutare se per migliorare l'andamento del servizio il legislatore, sostituendosi al potere regolamentare, non debba riordinare tale materia, la quale riguarda la gerarchia di un'Arma compresa nell'ambito delle Forze armate.

Da tale spunto è partito il Governo nel predisporre il disegno di legge: dal convincimento dell'opportunità di modificare il sistema in atto introducendo una norma la quale eliminasse il concetto dell'automaticità nel conferimento della suddetta carica. Tale criterio, infatti, poteva anche essere il migliore in epoche profondamente diverse da quella attuale; ma oggi, con il riassetto delle carriere, con tutto un nuovo ordinamento giuridico-costituzionale, con tutta una serie di problemi esistenti nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con tutte le legittime aspirazioni anche di coloro i quali entrano a far parte di un corpo militare (aspirazioni di cui per primo si rende conto il Parlamento italiano), sarebbe veramente assurdo — per non dire di più — ignorare la necessità di un riassetto nell'ambito della gerarchia militare dell'Arma dei carabinieri.

Di qui si è giunti a proporre una diversa disciplina, che a nostro giudizio risponde molto meglio all'interesse generale del servizio; e quando parlo di interesse generale del servizio non intendo solo i problemi interni dell'Arma, cui ci riferiamo con la doverosa cautela e con il rispetto che tutti le riconosciamo (e lo stesso senatore Anderlini ha dovuto darne atto), ma allo stesso servizio considerato nella realtà socio-economica italiana, al cui ordinamento politico-costituzionale l'attività dell'Arma stessa deve essere sempre aderente.

Si tratta di un argomento del quale abbiamo discusso altre volte: ci siamo trovati d'accordo con proposte di legge d'iniziativa parlamentare, quale quella del senatore Schietroma, ed abbiamo trovato anche al riguardo soluzioni legislative di carattere

molto precario; l'altro ramo del Parlamento, infatti, non si è ancora pronunciato sul provvedimento che prevede la promozione, al momento del collocamento a riposo, del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Ma quest'ultimo provvedimento attiene a materia più che altro di carattere morale, mentre nel caso in esame ci riferiamo ad un qualcosa che interessa l'ordinamento stesso dell'Arma (e che è, ripeto, a nostro avviso più aderente ai principi dell'ordinamento giuridico italiano relativi al conferimento di elevate cariche nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato e, in particolare, della gerarchia militare), stabilendo che si debba compiere una scelta non obbligata da un automatismo determinato dall'anzianità, ma impostata al rispetto di valutazioni di merito, tra cui l'esistenza di elementi di fatto, quali l'aver maturato una permanenza di almeno due anni nel grado di generale di divisione ed avere avuto per almeno un anno il comando di una delle tre divisioni operanti in Italia, secondo l'attuale struttura organizzativa dell'Arma.

D'accordo, poi, sulla non applicabilità dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477; d'accordo anche sulla proposta di soppressione delle parole « di concerto col Ministro dell'interno », al secondo comma dell'articolo 1, trattandosi in sostanza di una valutazione di qualificata responsabilità gerarchico-militare, che non può che appartenere al comandante dell'arma. Quanto all'osservazione del senatore Carucci, che col disegno di legge si verrebbero a creare delle correnti nell'ambito dell'Arma dei carabinieri, credo che ciò non sia nè vero nè possibile. Indubbiamente esistono situazioni obiettive sulle quali possono aversi valutazioni critiche più o meno libere o democratiche; ma questo è un elemento che può presentarsi in ogni caso e, come in ogni caso, vi sarà chi si riterrà pienamente soddisfatto e chi riterrà invece che il provvedimento non lo soddisfa appieno. Tutto ciò è nella logica di un rapporto che si instaura nel momento in cui un cittadino opera una scelta e va a prestare servizio da ufficiale nell'Arma dei carabinieri.

Quindi, il provvedimento potrebbe a mio avviso essere senz'altro approvato. Naturalmente, se la Commissione riterrà di rinviare la discussione, il Governo non si opporrà, ma si dichiarerà a disposizione della Commissione per questo, come per tutti gli altri provvedimenti al suo esame.

P R E S I D E N T E . La ringrazio e prego i colleghi di pronunciarsi sull'opportunità di rinviare o meno il seguito della discussione.

O L I V A . Vorrei esprimere il mio orientamento in ordine all'emendamento proposto dal relatore, tendente a sopprimere — in riferimento alle norme del provvedimento in discussione — il concerto del Ministro della difesa con quello dell'interno. Al riguardo debbo dire che, allo stato degli atti, ho delle notevoli perplessità. A mio avviso, infatti, è necessario tenere presente che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge governativo proposto dal Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e, se non ho mal compreso, l'onorevole Sottosegretario si è espresso in senso favorevole all'emendamento in questione solo per quanto riguarda un criterio di funzionalità all'interno del Ministero della difesa.

Per una questione di correttezza politica sarebbe pertanto opportuno, a mio avviso, che il Governo facesse proprio tale emendamento: ove questo al momento non fosse possibile, sarebbe doveroso da parte nostra, a mio parere, rinviare il seguito della discussione per un riguardo — ripeto — verso il Ministro dell'interno.

P R E S I D E N T E . Ci troviamo di fronte a due richieste di rinvio, basate però su motivi diversi: quella avanzata dal senatore Anderlini e quella avanzata testè dal senatore Oliva.

Ritengo che se la Commissione decidesse di rinviare, comunque, il seguito della discussione del provvedimento alla prossima seduta per consentire a tutti i commissari un esame più accurato dei problemi da esso sollevati, in tale occasione potrebbe

4^a COMMISSIONE (Difesa)46^a SEDUTA (21 aprile 1971)

aversi la risposta a tutti i diversi quesiti che sono stati posti.

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. La acuta e intelligente, direi rituale, osservazione fatta dal senatore Oliva mi pone nella condizione di avanzare io stesso la richiesta di rinvio del seguito della discussione con una motivazione, però, diversa da quella del senatore Anderlini, ispirandomi per tale richiesta ad una cautela che ho avuto, che ho e che avrò sempre, fino a quando ricoprirò questa carica. Poichè sull'emendamento proposto dal relatore sono state manifestate notevoli perplessità da parte del senatore Oliva e da parte, mi pare,

anche di altri commissari, il Governo ritiene di dover esaminare con maggiore attenzione l'opportunità di introdurre o meno il predetto emendamento nel testo del disegno di legge di cui ci stiamo occupando.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta da più parti avanzata al riguardo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI